

Valutazioni in corso al ministero dell'economia per una proroga del termine di adesione

Pace fiscale, c'è aria di rinvio

La scadenza del 31 marzo sta stretta a fisco e contribuenti

DI CRISTINA BARTELLI
E DUILIO LIBURDI

Tregua fiscale pronta a allungare il calendario. In valutazione un rinvio della scadenza del 31 marzo 2023. Sia lato contribuenti sia lato amministrazione finanziaria. Il 31 marzo è una data spartiacque per l'accesso al pacchetto di misure introdotto con la legge di bilancio 2023 per la pace fiscale. Dal lato dei contribuenti la scelta di accesso a una delle tante sanatorie previste deve essere concretizzata entro il 31 marzo allo stesso modo, dall'altro lato bisogna avere in mano un atto notificato dall'Agenzia delle entrate sempre entro il 31 marzo, tutti quelli notificati dopo precluderebbero una scelta di adesione in quanto la situazione sarebbe cristallizzata su atti già in possesso del contribuente e poche altre notifiche entro il 31 marzo. Se non c'è atto non si può maturare scelta di sanatoria e se l'atto dovesse arrivare a termini scaduti ci sarebbe la perdita di appeal della sanatoria. Ecco che secondo quanto risulta a ItaliaOggi, chiusa, al ministero dell'economia, la questione dei correttivi al decreto legge blocco cessioni (dl 11/23, si veda altro articolo in pagina) si apre il dossier sul possibile rinvio dei termini in scadenza tra 10 giorni, il 31 marzo. La questione è tutt'altro che remota.

La scadenza e gli adempimenti. La data del 31 marzo è, al momento, quella finale prevista per un nutrito numero di sanatorie all'interno del pacchetto complessivo della c.d. tregua fiscale. La scadenza in questione, peraltro, opera su un doppio fronte e cioè su quello del comportamento spontaneo da parte del contribuente nonché sul versante degli atti notificati dall'amministrazione finanziaria. Nel primo comparto rientrano il ravvedimento operoso speciale e la sanatoria delle irregolarità formali. In relazione al

primo istituto, entro la data del 31 marzo si dovrà presentare la dichiarazione integrativa nonché procedere al pagamento delle somme dovute ovvero della prima rata delle stesse. Anche in relazione alla sanatoria delle irregolarità formali sarà dirimente, entro la medesima data, effettuare il pagamento dei 200 euro per periodo di imposta che si intende regolarizzare ovvero la prima rata di 100 euro. Ciò posto, è del tutto evidente che i chiarimenti resi con la circolare n. 6 di lunedì 20 marzo che hanno fornito comunque maggiori indicazioni sul perimetro di applicazione delle norme di sanatoria dovrebbe avere una qualche conseguenza sulle scadenze attualmente in vigore.

Dal lato della definibilità degli atti notificati dall'agenzia delle entrate, sempre il 31 marzo rappresenta la data "spartiacque" sulla possibilità di aderire in acquiescenza ovvero instaurare la fase di accertamento con adesione beneficiando (laddove vi sia, in questa seconda ipotesi, un accordo con il fisco) della riduzione ad un diciottesimo del minimo delle sanzioni. Anche in relazione alla sanatoria dei versamenti derivanti dagli istituti deflattivi non effettuati entro la fine del 2022, il 31 marzo 2023 è la scadenza entro la quale provvedere alla regolarizzazione. Da un punto di vista sostanziale i termini sono ormai ristretti considerando anche alcuni chiarimenti che, come detto, sono giunti a ridosso della scadenza attualmente prevista dalla legge n. 197 del 2022. In questo contesto, inoltre, si deve anche tenere in considerazione che dal momento di entrata in vigore della norma, alcune delle sanatorie non potevano essere esperite in modo automatico. Ciò in quanto, ad esempio, è stata la risoluzione n. 6/23 ad identificare i codici tributo per il versamento delle somme dovute in base proprio al ravvedimento operoso o in relazione alla sanatoria delle irregolarità formali.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1620 - T.1674

